



**SET INFORMATIVO**  
**Responsabilità Civile Professionale**  
**Tecnici 13S03AA001**

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

### Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

#### Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che copre i danni causati a terzi (compresi i clienti) di cui l'Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente causate.



#### Che cosa è assicurato?

Con il presente prodotto assicurativo è possibile assicurare i seguenti professionisti:

Architetti, Periti Meccanici, Tecnici Elettronici e chimici, Agronomi, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Geologo, Consulenti e Consigliere di Sicurezza per il trasporto di materiali pericolosi, Sovrintendenti belle arti, Restauratori

143/49, 626/94, 494/96 e successive modifiche, attività professionali per le ferrovie, funivie, gallerie, bacini, dighe o lavori subacquei, attività professionali per tecnici e ingegneri chimici

Per tutte le suddette categorie professionali, l'assicurazione copre i seguenti rischi:

✓ Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale lieve o grave, da parte dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, di incaricati e, nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato;  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

✓ L'infedeltà derivante da atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di dipendenti o incaricati dell'Assicurato, fermo restando che :

A. non potrà avere diritto ad alcun indennizzo che abbia commesso o sottaciuto tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti;

B. se la Compagnia lo richiede è fatto obbligo all'assicurato di adoperarsi per effettuare il recupero da, nonché di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante all'Assicuratore verso, le persone che avranno commesso o sottaciuto tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti, oppure dei legali rappresentanti di tali persone.

C. la Compagnia non risponde delle richieste di indennizzo derivanti da atti od omissioni disonesti o fraudolenti commessi da:  
(1) qualsiasi persona, dopo l'eventuale scoperta in relazione ad essa di ragionevole motivo di sospetto di frode o disonestà;  
(2) Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato presenti o passati.

✓ Lesione della reputazione imprenditoriale, diffamazione o danni all'immagine, escluso il caso di dolo, commesse dall'Assicurato o da un suo associato, ex-associato o un titolare dell'Assicurato, un suo incaricato o dipendente.



#### Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile derivante:

- ✗ da eventi causati a terzi quali il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ da eventi causati a terzi quali le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate punto precedente rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo
- ✗ Responsabilità Civile sui terzi trasportati derivante dalla circolazione su veicoli a motore
- ✗ Richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'Assicurazione
- ✗ da furto;
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo non si tratti di documenti affini all'attività esercitata;
- ✗ derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- ✗ conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
- ✗ verificatisi in connessione con:
  - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
  - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.



#### Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurazione non copre le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a:

- ! le Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato prima della data di effetto del Periodi di Assicurazione;
- ! conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato, dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato;
- ! la parte dell'indennizzo fino a concorrenza della franchigia;
- ! le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- ! le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, a meno che non derivino da fatti imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- ! le richieste di indennizzo derivanti dalla consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:
  - a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
  - b) fornire materiali o attrezzature;
- ! qualsiasi richiesta di indennizzo derivante da un impegno sottoscritto dall'Assicurato a pagare penalità o ammende non dovute ai sensi di Legge o eccedente l'ammontare della responsabilità professionale dell'assicurato in assenza di tale impegno;
- ! qualsiasi richiesta di indennizzo derivante dall'inadempienza dell'assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti.



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.

È in ogni caso condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'attività professionale sia svolta in conformità ai regimi di autorizzazione, iscrizione e/o abilitazione in vigore nelle diverse giurisdizioni.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, comunicando la presenza di eventuali circostanze/situazioni che possano determinare richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della Polizza
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e /o qualsiasi altra informazione che determini l'eventuale aggravamento del rischio assicurato, quale ad esempio esercitare una attività diversa o ulteriore rispetto a quella dichiarata in polizza
- non sei obbligato a comunicare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Tuttavia, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione – se ne è a conoscenza – nel caso sussista un Sinistro. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'intermediario a cui è assegnato il contratto al momento della sottoscrizione mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, contanti (fino a € 750,00), ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione per la RC Professionale è prestata nella forma "claims made", vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività indicata nella scheda di copertura.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue.

L'assicurazione per la RC Terzi è prestata nella forma "loss occurrence" vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto cessa, oltre che alla sua naturale scadenza:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.



### Come posso disdire?

Non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.

# Assicurazione R.C. Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile Professionale Tecnici  
13S03AA001

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 12/06/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.**

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it); e-mail: [info@argo-global.it](mailto:info@argo-global.it);  
PEC: [argoglobal@pec.argo-global.it](mailto:argoglobal@pec.argo-global.it)

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.  
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, l'assicurazione copre i seguenti rischi:

Perdita o danneggiamento di documenti: in caso di perdita o danneggiamento di documenti verificatisi nello svolgimento dell'attività professionale e comunicati agli Assicuratori stessi durante il periodo di validità della polizza, terranno indenne l'Assicurato per:

- A. tutte le somme per le quali l'Assicurato sarà chiamato a rispondere quale responsabile civile di tali perdite e danneggiamenti
- B. tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione o il ripristino dei suddetti documenti, fino ad un massimo di EURO 150.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo purché la perdita o danneggiamento si verifichino quando i documenti vengano trasportati o siano detenuti dall'Assicurato, o da una qualsiasi persona incaricata dall'Assicurato;

Le garanzie sono prestate entro i massimali e, se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

**Incremento Franchigia:** Possibilità di incrementare la franchigia con riduzione del premio.

## OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

**Retroattività diversa da Decorrenza:** Possibilità di incrementare la retroattività da Decorrenza fino ad Illimitata

**Garanzia postuma:** Possibilità di estendere copertura alla postuma quinquennale o decennale

**Incremento Massimale:** Possibilità di incrementare il massimale fino a Euro 5.000.000

**CONTINUOUS COVER FULL:** La Compagnia si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Modulo di Proposta che forma parte integrante del presente contratto

**ATTIVITA' DI GENERAL CONTRACTING:** incarichi professionali acquisiti in regime di Chiavi in Mano



## Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



## Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, per le singole attività professionali che possono essere richiamate in polizza sono presenti specifiche esclusioni.

--- le conseguenze di qualsiasi circostanza:

- denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure
- nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;

--- la perdita, la distruzione o il danneggiamento di proprietà e le perdite o spese di qualsiasi natura da esse derivanti, nonché le perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o cui esse danno un contributo, o che derivano da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari;
- proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari;

--- perdita, danneggiamento o distruzione causati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivolo;

--- Qualsiasi richiesta di indennizzo basata su o derivante da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;

--- risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada;

--- l'applicazione o la conferma o la registrazione di una sentenza contro l'Assicurato da parte di un arbitro, un tribunale o una Corte degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada per risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada.

--- In ogni caso, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati

	<p><u>direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:</u></p> <p>1. <u>Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:</u></p> <p>2. <u>Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.</u></p> <p>La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.</p> <p>Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.</p> <p>Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola</p> <p>--- <u>la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto</u></p> <p>--- <u>In caso di incarichi professionali acquisiti per Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, viene convenuto fra le Parti che restano esclusi dalla copertura i danni indotti, connessi o derivanti, anche in via indiretta, da:</u></p> <p>1) <u>perdita, totale o parziale, di produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti), di estrazione minerale o di depositi fossili sia di natura qualitativa che quantitativa;</u></p> <p>2) <u>ogni oscillazione di valore o di quotazione di qualsiasi produzione agricola (colture e raccolti), di estrazione minerale o di depositi fossili.</u></p> <p>--- <u>la proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato;</u></p> <p>--- <u>l'insolvenza dell'Assicurato;</u></p> <p>--- <u>la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività come stabilito nella Scheda di polizza;</u></p> <p>--- <u>multe, sanzioni ed ammende inflitte direttamente all'Assicurato;</u></p> <p>--- <u>perdite, danni, costi e spese direttamente o indirettamente derivanti dall'uso, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software informatico, programma, codice maleware, virus informatico o processo o qualsiasi sistema elettronico</u></p> <p>--- <u>Richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'assicurato salvo il caso in cui tali richieste siano originate da Terzi.</u></p>
<b>Franchigia</b>	<p>La franchigia base varia in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al massimale prescelto.</li> <li>- al fatturato dichiarato</li> <li>- al campo di attività evidenziato</li> </ul> <p>Da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 100.000,00 euro.</p>
<b>Scoperto</b>	<p>Non sono previsti scoperti</p>

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato deve avvisare l'impresa entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con una comunicazione scritta.</p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b></p>

	<i>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.</i>
	<b>Gestione da parte di altre imprese</b> <i>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</i>
	<b>Prescrizione</b> <i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato</i>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso.</i>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni , i premi sono soggetti all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.</i>
<b>Rimborso</b>	<i>Non è previsto il rimborso del premio.</i>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non è previsto il ripensamento dopo la stipulazione.</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



### A chi è rivolto questo prodotto?

*Soggetti residenti in Italia che svolgono l'attività indicata nel DIP per fatti, di cui risultano Civilmente Responsabili ai sensi di legge, avvenuti all'interno della Comunità Europea.*



### Quali costi devo sostenere?

*Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari al 25% del premio netto ad accessori fino ad un massimo del 16% del premio netto*

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PECI: <a href="mailto:reclami@pec.argo-global.it">reclami@pec.argo-global.it</a>. Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.</p> <p>Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><u>Liti Transfrontaliere</u>: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>).</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.**

# **ArgoGlobal Assicurazioni**

## **Responsabilità Civile**

### **Professionale Tecnici**

**13S03AA001 - edizione Giugno 2019**  
**Convenzione ANTHEA WHOLESALE**

**Conforme alle previsioni del Decreto del 22 settembre 2016 (G.U. dell'11 ottobre 2016, n. 238)**

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -  
Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

# ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA (DELLE SOCIETA' TECNICHE E DEI TECNICI)

---

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che copre le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

## INDICE

### GLOSSARIO

#### CAPITOLO 1 - NORME COMUNI

- Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2) Altre assicurazioni
- Art. 3) Pagamento del premio
- Art.4) - Calcolo del premio minimo annuo
- Art. 5) Modifiche dell'assicurazione
- Art. 6) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)
- Art. 7) Diminuzione del rischio
- Art. 8) Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
- Art. 9) Scadenza senza tacito rinnovo
- Art. 10) Cessazione del contratto
- Art. 11) Estensione territoriale
- Art. 12) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni
- Art. 13) Oneri fiscali
- Art. 14) Foro Competente
- Art. 15) Rinvio alle norme di legge
- Art. 16) Reclami
- Art. 17) Clausola Intermediario

#### CAPITOLO 2 - COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Art. 18) Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 19) Errato trattamento dei dati personali
- Art. 20) Altri Costi
- Art. 21) Clausola "Claims made"
- Art. 22) Inizio e termine della garanzia
- Art 23) Vincolo di solidarietà

#### CAPITOLO 3 - COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI

- Art. 24) Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 25) Delimitazioni dell'Assicurazione – Persone non considerate terze

#### CAPITOLO 4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

- Art. 26) CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

## **CAPITOLO 5 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE**

Art. 27) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

27.1 CONTINUOUS COVER

27.2 ULTRA VIRES

27.3 RETROATTIVITA'

27.4 CONTINUOUS COVER FULL

27.5 APPENDICE PER ATTIVITA' DI GENERAL CONTRACTING

## **CAPITOLO 6 - SINISTRI**

Art. 28) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Art. 29) Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

Art. 30) Definizione Stragiudiziale del Sinistro

Art. 31) Tempi di Liquidazione

## **CAPITOLO 7 - Limiti di indennizzo – franchigie e scoperti**

Art. 32) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

## GLOSSARIO

<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>SCHEDE DI COPERTURA:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;
<b>CONTRAENTE:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto, avente residenza fiscale in Italia il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>ASSICURATORE:</b>	La Compagnia ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., con sede a Roma, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00148
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore;
<b>RISCHIO:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SINISTRO:</b>	la Richiesta di Risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>RICHIESTA DI RISARCIMENTO: /CIRCOSTANZA</b>	Qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni materiali o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione; a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui il Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita patrimoniale o un Danno materiale a terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati;
<b>INDENNIZZO:</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;
<b>SCOPERTO:</b>	la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
<b>FRANCHIGIA:</b>	la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
<b>DANNI MATERIALI: PERDITE PATRIMONIALI:</b>	morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose; il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
<b>FATTURATO:</b>	il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili;
<b>INCARICATO: INTERMEDIARIO- DISTRIBUTORE PERITO</b>	il soggetto che emette ed amministra il contratto; persona fisica o giuridica, iscritto al RUI ove indicato nella scheda di Copertura Consulente competente in un determinato campo e perciò chiamato a fornire valutazioni, stime tecnicamente attendibili. Tutti i documenti (esclusi i titoli al portatore, le cedole, le banconote o la valuta o altri titoli negoziabili);

**DOCUMENTI** registrazioni di sistemi computerizzati;  
di proprietà dell'Assicurato o per i quali l'Assicurato è responsabile.  
**GLOSSARIO: DEFINIZIONI OPERE ALTO-RISCHIO**

**FERROVIE** Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, **con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni.**

**FUNIVIE** Mezzi di trasporto su cavi sospesi, **con esclusione di ascensori verticali e obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazioni dei sostegni in linea.**

**GALLERIE** Tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, **con esclusione di sottopassi e sovrappassi.**

**DIGHE** Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, **con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi.**

**OPERE SUBACQUEE** Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua

# CAPITOLO 1

## NORME COMUNI

### Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato. In caso di dolo del Contraente/Assicurato l'onere della prova rimarrà a suo carico.

### Art. 2) Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.). In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutte le Compagnie comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio alla data di decorrenza della presente Polizza, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei Limiti di Indennizzo, Differenza di Condizioni e di Franchigie rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

### Art. 3) Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

### Art.4) - Calcolo del premio minimo annuo

Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di Polizza è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se L'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il periodo di assicurazione.

### Art. 5) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 6) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

### Art. 7) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### Art. 8) Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, salvo il caso in cui il recesso sia provocato da frode o reticenza dolosa, in qual caso nulla è dovuto all'Assicuratore. Nel caso di recesso da parte dell'assicurato nulla è dovuto all'Assicuratore nel caso in cui siano stati notificati sinistri o circostanze che possono originare un sinistro su questa polizza.

#### **Art. 9) Scadenza senza tacito rinnovo**

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. In caso di nuova stipula della polizza di responsabilità civile professionale emessa per il tramite di Anthea Wholesale Srl, l'Assicurato usufruirà di un periodo di osservazione di 15 giorni successivi alla scadenza della presente polizza.

#### **Art. 10) Cessazione del contratto**

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

#### **Art. 11) Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.

#### **Art. 12) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni**

La Compagnia non sarà tenuta a fornire copertura e non sarà obbligata a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Compagnia a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America

#### **Art. 13) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 14) Foro Competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato

#### **Art. 15) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

#### **Art. 16) Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (ufficio legale-Gestione Reclami): **email: [reclami@argo-global.it](mailto:reclami@argo-global.it) posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707**

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax n.06.421.33353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **Art. 17) Clausola Intermediario**

L'Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ad Anthea Wholesale Srl con sede in Via Napoli 16, 36100 Vicenza VI, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/05 e che, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza saranno svolti dallo stesso per conto dell'Assicurato.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dal Contraente all'Intermediario, che provvederà al versamento alla Società con le modalità previste nella lettera di accordo fra la Società e l'Intermediario stesso. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni generali di assicurazione, ogni comunicazione fatta dall'Intermediario alla Società, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta alla Società, purché non comportante variazioni nelle condizioni di polizza.

## CAPITOLO 2

### COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### Art. 18) Oggetto dell'Assicurazione

Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all'Assicurato e da questi regolarmente denunciate alla Compagnia durante il periodo di validità della presente polizza, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale così come descritta nel questionario allegato, esercitata anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può essere soggetti alla Corte dei Conti, purchè l'Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale o alternativamente sia comunque abilitato ai sensi di Legge all'esercizio dell'attività assicurata, per:

- 18.1 Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale lieve o grave, da parte dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, di incaricati e, nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato;
- 18.2 L'infedeltà derivante da atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di dipendenti o incaricati dell'Assicurato, fermo restando che :
  - A. non potrà avere diritto ad alcun indennizzo chi abbia commesso o sottaciuto tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti;
  - B. se la Compagnia lo richiede è fatto obbligo all'assicurato di adoperarsi per effettuare il recupero da, nonché di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante all'Assicuratore verso, le persone che avranno commesso o sottaciuto tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti, oppure dei legali rappresentanti di tali persone.
  - C. la Compagnia non risponde delle richieste di indennizzo derivanti da atti od omissioni disonesti o fraudolenti commessi da:
    - (1) qualsiasi persona, dopo l'eventuale scoperta in relazione ad essa di ragionevole motivo di sospetto di frode o disonestà;
    - (2) Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato presenti o passati.
- 18.3 Lesione della reputazione imprenditoriale, diffamazione o danni all'immagine, escluso il caso di dolo, commesse dall'Assicurato o da un suo associato, ex-associato o un titolare dell'Assicurato, un suo incaricato o dipendente;
- 18.4 Perdita o danneggiamento di documenti: in caso di perdita o danneggiamento di documenti verificatisi nello svolgimento dell'attività professionale e comunicati alla Compagnia stessa durante il periodo di validità della polizza, terranno indenne l'Assicurato per:
  - A. tutte le somme per le quali l'Assicurato sarà chiamato a rispondere quale responsabile civile di tali perdite e danneggiamenti
  - B. tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione o il ripristino dei suddetti documenti, fino ad un massimo di EURO 150.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo purché la perdita o danneggiamento si verifichino quando i documenti vengano trasportati o siano detenuti dall'Assicurato, o da una qualsiasi persona incaricata dall'Assicurato;

#### Art. 19) Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni del d.lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e Regolamento UE 2016/679, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di **un massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza fino ad una massima esposizione di Euro 500.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo.**

## Art. 20) Altri Costi

- 1) In conformità all'art. 1917 comma 3 del Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Compagnia nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Compagnia e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La franchigia prevista nella scheda di polizza non si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.

Sono compresi entro il quarto del limite di indennizzo, come specificato nel presente articolo, le spese per la gestione delle controversie di natura amministrativa

### 2) COSTI DI DIFESA PENALE

Nell'ambito del massimale la Compagnia rimborserà tutti i costi e le spese legali sostenuti dall'Assicurato per i procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o suoi dipendenti.

La copertura dei costi di difesa penale è soggetta alle seguenti condizioni:

- che le circostanze da cui scaturiscono tali procedimenti possano fondare una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi di Polizza, per cui l'assenza di difesa potrebbe, ad insindacabile giudizio dell'assicuratore, pregiudicare o indebolire la difesa dell'assicurato in sede civile ;
- che qualsiasi concomitante o conseguente procedimento civile scaturito dal procedimento penale relativo alla presente clausola, ovvero l'eventuale giudizio di appello penale, sia considerato una circostanza relativa al medesimo sinistro per la quale siano stati attivati i costi
- di difesa penale;
- che la Compagnia non risponderà del pagamento di multe, ammende, sanzioni, e nel caso
- di procedimenti in paesi esteri, per danni punitivi, multipli o esemplari;
- che il limite di indennizzo della presente estensione relativa ai costi di difesa penale sarà di Euro 200.000,00 in aggregato per il periodo di assicurazione compreso nel massimale di polizza e non in eccesso allo stesso;

Escluso il dolo dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato

Laddove nell'ambito di un procedimento penale sia proposta un'azione di responsabilità civile nei confronti degli assicurati i costi di difesa penale saranno soggetti alle disposizioni di cui alla presente clausola, mentre i costi relativi alla difesa avverso l'azione di responsabilità civile, scomputati dai costi di difesa penale, saranno coperti in conformità al disposto di cui all'art. 1917, comma 3.

## Art. 21) Clausola "Claims made"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul scheda di copertura e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento atti o fatti che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, di perdite o danni al momento della stipula del contratto.

## Art. 22) Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di decorrenza della presente polizza. E' comunque convenuto che il periodo di retroattività sia almeno pari al periodo di retroattività previsto da analoga Polizza che precede la presente senza soluzione di continuità salvo che non sia diversamente specificato nella scheda di copertura.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di atti o fatti che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, di perdite o danni, al momento della stipulazione del contratto.

In caso di pensionamento, morte, invalidità o cessazione dell'attività dell'Assicurato, l'assicurazione è valida per i sinistri denunciati alla Compagnia nei dieci anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di operatività della presente polizza, comprendendo anche il periodo di retroattività contrattualizzato e sempreché l'assicuratore abbia ricevuto richiesta scritta e formale dall'assicurato (o dagli eredi in caso di morte) entro 30 giorni dal termine del periodo di assicurazione. L'assicuratore rilascerà una polizza alle stesse condizioni della presente, della durata di dieci anni con un premio che verrà stabilito dalla Compagnia. Nel caso in cui l'assicurazione debba essere estesa di cinque anni il sovrappremio sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato. In caso di decesso dell'assicurato la garanzia sarà prestata per 10 anni senza la corresponsione di alcun premio.

Nel caso di polizza a contraenza cumulativa (Associazione professionale, Studio associato, Società), in seguito alla

cessazione da parte di uno dei soci e sempreché l'assicuratore abbia ricevuto richiesta scritta e formale dall'assicurato (o dagli eredi in caso di morte) entro 30 giorni dal termine del periodo di assicurazione. L'assicuratore rilascerà una polizza alle stesse condizioni della presente, della durata di dieci anni con un premio che verrà stabilito dalla Compagnia e sarà riferito all'incidenza del singolo professionista sul valore del fatturato medio negli ultimi 5 anni.

Nel caso in cui l'assicurazione debba essere estesa a cinque anni il sovrappremio sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato riferito all'incidenza del singolo professionista sul valore del fatturato medio negli ultimi 5 anni. In caso di decesso la garanzia sarà prestata per 10 anni senza la corresponsione di alcun premio.

Per i sinistri denunciati alla Compagnia dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

In caso di attivazione della garanzia postuma per cessata attività professionale si precisa che la stessa decadrà automaticamente nel momento in cui l'Assicurato dovesse riprenderne l'esercizio in qualunque forma poiché risulta essere chiaro tra le parti che in dette circostanze incombe sul contraente l'obbligo di stipulare un'apposita assicurazione.

### **Art. 23) Vincolo di solidarietà**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponderà dell'importo dovuto, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri soggetti responsabili.

## **CAPITOLO 3 COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI**

### **Art. 24) Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a, o derivanti da:

24.1 conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato, dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato;

24.2 la parte dell'indennizzo fino a concorrenza della franchigia;

24.3 le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;

24.4 le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, a meno che non derivino da fatti imputabili ad un obbligo di natura professionale;

24.5 le richieste di indennizzo derivanti dalla consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:

- a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
- b) fornire materiali o attrezzature;

24.6 qualsiasi richiesta di indennizzo derivante da un impegno sottoscritto dall'Assicurato a pagare penalità o ammende non dovute ai sensi di Legge o eccedente l'ammontare della responsabilità professionale dell'assicurato in assenza di tale impegno;

24.7 qualsiasi richiesta di indennizzo derivante dall'inadempienza dell'assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;

24.8 le conseguenze di qualsiasi circostanza:

- a) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure
- b) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;

24.9 a) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di proprietà e le perdite o spese di qualsiasi natura da esse derivanti, nonché le perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o cui esse danno un contributo, o che derivano da:

1. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari;
2. proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari;

b) perdita, danneggiamento o distruzione causati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivolo;

24.10 Qualsiasi richiesta di indennizzo basata su o derivante da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;

24.11 a) risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada;

b) l'applicazione o la conferma o la registrazione di una sentenza contro l'Assicurato da parte di un arbitro, un tribunale o una Corte degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada per risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada.

24.12 In ogni caso, il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (l) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

24.13 la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto

24.14 In caso di incarichi professionali acquisiti per Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, viene convenuto fra le Parti che restano esclusi dalla copertura i danni indotti, connessi o derivanti, anche in via indiretta, da:

- 1) perdita, totale o parziale, di produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti), di estrazione minerale o di depositi fossili sia di natura qualitativa che quantitativa;
  - 2) ogni oscillazione di valore o di quotazione di qualsiasi produzione agricola (colture e raccolti), di estrazione minerale o di depositi fossili.
- 24.15 la proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato;
- 24.16 l'insolvenza dell'Assicurato;
- 24.17 la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività come stabilito nella Scheda di polizza;
- 24.18 multe, sanzioni ed ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- 24.19 perdite, danni, costi e spese direttamente o indirettamente derivanti dall'uso, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software informatico, programma, codice maleware, virus informatico o processo o qualsiasi sistema elettronico
- 24.20 Richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'assicurato salvo il caso in cui tali richieste siano originate da Terzi.
- 24.21 Esclusione Rischio Cyber:

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le sezioni della polizza. La Compagnia non pagherà alcun reclamo o circostanza o perdita, direttamente o indirettamente, causati e / o contribuiti da o derivanti da:

1. l'alterazione, la modifica, la distorsione, la corruzione o il danneggiamento di qualsiasi computer o altra apparecchiatura o componente o sistema o articolo che elabora i negozi trasmette o riceve dati o parte di essi sia tangibili o intangibili (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni o programmi o software); o
2. qualsiasi modifica di alterazione, cancellazione di distorsioni, corruzione di dati elaborati da tali computer o altre apparecchiature o componenti, sistemi o articoli; o
3. qualsiasi perdita o perdita consequenziale, indipendentemente dal fatto che la vostra proprietà sia o meno, laddove tale perdita sia direttamente o indirettamente causata da o derivante da o derivante da o causata da un virus o meccanismo simile o hacking, phishing o rifiuto di attacco di servizio;

#### **Art. 25) Delimitazioni dell'Assicurazione – Persone non considerate terze**

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 24.20 del presente contratto non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente ovvero Compagnie controllate dall'assicurato o di cui l'assicurato abbia un interesse finanziario od un controllo in cui la partecipazione in quote sia maggiore o uguale al 10%.

## **CAPITOLO 4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

#### **Art. 26) CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI:**

L'assicurazione a titolo esemplificativo e non esaustivo si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 26.1 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto

paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);

- 26.2 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli), nonché per l'attività di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Sicurezza e salute dei lavoratori, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche

- 26.3 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di "Servizio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento" o "Responsabile Unico del Procedimento Esterno" ai sensi della normativa in vigore e commissario di gara.

- 26.4 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di compilazione del "Fascicolo Fabbricato" per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali Territoriali.

- 26.5 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Project Management nel settore delle Costruzioni.

- 26.6 L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dal D.lgs 163/2006 e successive modifiche nel qual caso la Compagnia si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge ex Merloni secondo gli schemi previsti (soggetto ad un periodo massimo di 60 mesi) con un limite non superiore al massimale di cui alla Polizza base. Per tali certificati, emessi anche stand alone, il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata ed è soggetto ad un premio minimo netto di €105,00,

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa

Del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dalla Compagnia

Con riferimento ad incarichi effettuati per autorità locali, ovunque si faccia menzione si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici.

- 26.7 Ai soli fini del calcolo del premio le attività si intendono divise nelle seguenti Categorie :

- A) Tutte le attività rientranti nelle competenze professionali degli Assicurati (salvo quelle previste dai successivi punti), che a titolo esemplificativo ma non limitativo, sono previste dalla Legge 143 del 02.03.49, Legge 626 del 19.09.94 e Legge 494 del 14.08.95, 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- B) i) Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Urbanistica e Territorio (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Pianificazione territoriale, Piani urbanistici (P.R.G., P.P., P.L., ecc.), Piani paesaggistici, Parchi naturali), Ingegneria ambientale (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Protezione e risanamento dell'ambiente, Studi di impatto ambientale, Monitoraggi e controlli ambientali, Sistemi per lo smaltimento e trattamento dei rifiuti (solidi, liquidi, gassosi);

ii) Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Utilizzo delle risorse del territorio, Produzioni agricole, Silvicoltura e gestione forestale, Allevamento, Industria della pesca ed acquicoltura, Agroindustria, Meccanizzazione agricola, Bonifiche ed irrigazioni, Infrastrutture rurali;

iii) Consulenze Tecnico-economiche nel settore delle Pianificazioni (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Pianificazione e gestione delle risorse idriche, Regimazione fluviale e sistemazioni idrogeologiche, Pianificazione dei trasporti, Sistemi di regolazione e gestione del traffico) e degli Studi (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Studi di pianificazione, Studi di mercato, Studi di fattibilità, Studi economici e finanziari, Studi di ricerca e sviluppo, Studi di project financing, Studi di valutazione dei rischi);

iv) Consulenze Tecnico-economiche nel settore della Geologia (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono prestazioni di Geologo rilevatore e Geomorfologo, Geologo applicato alle costruzioni e alla stabilità dei versanti, Geologo applicato alle georisorse, Idrogeologo, Geologo ambientale/Geochimica, Geofisico, Geologo applicato al restauro e alla conservazione dei beni culturali, Mineralista e Petrografo, Stratigrafo e

Paleontologo, Sedimentologo, Conservatore di Musei di Storia Naturale)

C) Attività di cui al punto A) prestate all'interno di contratti per Realizzazioni "Chiavi in Mano".

26.8 Attività di verifica degli elaborati progettuali (validazione dei progetti) per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro.

26.9 Le attività svolte per conto della Protezione Civile o strutture assimilabili come volontario e non remunerate sono tenute indenni da eventuali richieste di risarcimento dalla presente polizza .

26.10 Responsabilità dirigenziali assunte dall'assicurato in qualità di professionista esterno con contratto di incarico professionale per adempiere al servizio tecnico per conto di un Ente Pubblico.

26.11 CIL, CILA e SCIA.

26.12 Certificatore Energetico, Acustico.

26.13 CTU e CTP

26.14 Amministratore di Stabili - la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile.

La garanzia non vale:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);

- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;

- per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

26.15 ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE NELLA CONCILIAZIONE (D.M. 180/2010; 183/2010)

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell' Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010, D.M. 183/2010 ed eventuali s.m.i.). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di Terzo all' Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività professionale; sono pertanto incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall' Organismo di Conciliazione. Se l'attività di arbitrato e conciliazione eccede il 50% del fatturato dell'Assicurato il rischio dovrà essere riferito alla Compagnia .

26.16 INCARICHI PRESSO L'ORDINE/ CONSIGLIO/ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza opera per gli incarichi svolti dall'Assicurato (o dai soci dell' Assicurato) in qualità di Componente del Consiglio dell' Ordine Professionale Provinciale, del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Disciplina, /Pubblica Amministrazione pertanto la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare per i Danni arrecati con Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile e Danno Erariale, a seguito di decisioni della Corte dei Conti ovvero qualsiasi altro organo di giustizia civile e/o amministrativa. La presente garanzia è prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia.

26.17 D.lgs 157/97 e smi, Consulenza e assistenze per le procedure di autocontrollo delle imprese alimentari e la redazione del manuale HACCP nonché procedure di autocontrollo di prodotti in genere.

26.18 D.lgs 231/2001 e smi, Membro di Organismo di Vigilanza – La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capital, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Perdite Patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell'attività di membro dell'Organismo di Vigilanza svolta secondo le vigenti prescrizioni di legge. La presente estensione è prestata con una franchigia di EUR 2,500 per sinistro.

La presente estensione è valida a condizione che:

L'Assicurato abbia dichiarato nel questionario, ai fini del calcolo del premio, il fatturato derivante dallo svolgimento di questa attività

Tale fatturato non sia né maggiore di EUR 100,000 né superiore al 20% del fatturato totale dichiarato.

La presente garanzia non si intende operante se l'attività di membro di un organismo di vigilanza sia svolta per una Società per Azioni quotata in borsa, per Banche o Istituti finanziari.

Qualunque sinistro derivante da insolvenza o bancarotta si intende escluso ai fini di questa copertura.

26.19 Ex Art. 16 D.lgs 139/2006 (ora DPR 151/2011 e DM 07/08/2012 – Attività di progettista e consulenza ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendio.

26.20 D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

La Compagnia a maggior precisazione di quanto riportato all'art.18, prendono atto che l'attività svolta da società o tecnici non iscritti ad albi professionali, è garantita dalla presente polizza, quando tali attività sono svolte in ottemperanza e ai sensi delle normative nazionali ed europee.

## **CAPITOLO 5**

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE**

#### **Art. 27) Condizioni Aggiuntive Acquistabili Separatamente**

##### **27.1 CONTINUOUS COVER**

Se la polizza è stata rinnovata senza soluzione di continuità con gli stessi Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra (QBE, DAC, BRIT , ARGO e TALBOT), l'omessa, inesatta o incompleta notifica di circostanze occorse dopo la data di decorrenza della prima polizza, a condizione che la relativa richiesta di risarcimento sia pervenuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione della presente polizza, il diritto all'indennizzo non verrà pregiudicato tranne nel caso in cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sia dovuto a dolo o colpa grave da parte dell'assicurato.

## 27.2 ULTRA VIRES

Fermo restando il massimo valore delle opere di EUR 2.500.000, la Compagnia prende atto che l'assicurazione delimitata in questa polizza viene prestata con un sottolimito del 50% del massimale di polizza con un massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo all'interno del massimale di polizza, anche qualora una sentenza giudiziaria stabilisca che l'Assicurato abbia operato senza dolo al di là delle proprie competenze professionali.

La garanzia è valida solo se richiamata in scheda di copertura e se l'Assicurato ha pagato il sovrappremio convenuto.

## 27.3 RETROATTIVITA'

In riferimento all'esclusione di cui all'Art. 24.8), il periodo di retroattività, così come indicato dalla data di retroattività nella Scheda di Polizza, sarà pari al complessivo periodo continuativo di assicurazione con polizze precedenti stipulate con la Compagnia per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza e con la formula claims made, sempre che tale copertura retroattiva preveda un massimale non superiore a quello previsto dalla polizza in corso al momento dell'evento che ha generato il sinistro. Resta in ogni caso fermo anche rispetto al periodo di retroattività il massimale previsto dal presente contratto, nonché l'applicazione della formula claims made.

Se l'Assicurato non avesse alcuna assicurazione per il periodo immediatamente precedente l'effetto della presente polizza, la retroattività sarà soggetta ad un incremento di premio da concordare con i Sottoscrittori.

Nel rispetto di quanto previsto alla Condizione Particolare 26.6, si prende atto che, in relazione a tale copertura, la retroattività può essere prestata per un massimo di 3 mesi, ma in nessun caso in relazione a periodi antecedenti alla data di nomina dell'Assicurato per il contratto con la Pubblica Amministrazione per il quale è richiesto il Certificato ex Merloni, e sempre che l'Assicurato sottoscriva una dichiarazione di assenza di sinistri e circostanze datata non oltre 10 giorni prima della data di richiesta di emissione del certificato.

## 27.4 CONTINUOUS COVER FULL

La Compagnia si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Modulo di Proposta che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dai sindacati dei Lloyd's (QBE, DAC, BRIT, ARGO e TALBOT)
- l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

In relazione alle richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze.

## 27.5 ATTIVITA' DI GENERAL CONTRACTING

Nel caso di incarichi professionali acquisiti in regime di General Contracting o Chiavi in Mano, viene convenuto fra le Parti che le esclusioni di cui all'Art. 24 Comma 5 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione si intendono annullate e così sostituite:

Quest'assicurazione non vale per i danni indotti, connessi o derivanti da :

- Attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove verranno eseguite le opere;
- Svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza, dei servizi relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
- Superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite di spesa;
- Mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti dal contratto;
- Sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente paragrafo;
- Predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza o delle procedure relative connessi con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dalla Legge 81/2008.
- Predisposizione o dalla mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente garanzia;
- Qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori, qualora non conformi al progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva le planimetrie, i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso in cui le opere vengano eseguite da:
  - l'Assicurato;
  - un subappaltatore dell'Assicurato;
  - ogni impresa, e/o controllata di ogni impresa, di cui l'Assicurato abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione nonché ogni impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione nell'Assicurato."

## CAPITOLO 6 SINISTRI

### Art. 28) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

1 - In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia oppure all'intermediario indicato in polizza, entro giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C. quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.
- 1.4 Qualsiasi notifica dell'avvio di procedimento dalla parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

2 - L'Assicurato dovrà dare alla Compagnia tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.

3 – La Compagnia ha la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione o atto giudiziario dovrà essere inoltrato alla Compagnia immediatamente all'atto della sua ricezione.

Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. La Compagnia ha la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutta l'assistenza che verrà richiesta, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, a meno che questa non sia considerata contestabile con probabilità di successo da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e la Compagnia.

Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, la Compagnia non può pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dalla Compagnia preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la Compagnia non sarà tenuta a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente.

Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l'Assicurato avesse diritto, o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza, la Compagnia risponderà solo per le somme eccedenti il limite di indennizzo di tale altra polizza (Differenza di Limiti – D.I.L.) o per sinistri non coperti da tali altre polizze perché escluse o perché in franchigia e che invece sono coperti dalla presente polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie – D.I.C e D.I.E.).

L'Assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivategli da obbligazioni contrattuali o per Legge. Se la Compagnia liquiderà danni o spese secondo i termini della presente polizza, l'Assicurato cederà alla Compagnia tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per effettuarla.

La Compagnia rinuncerà ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque dipendente o ex dipendente dell'Assicurato, incaricato, e di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

In caso di sinistri fraudolenti o disonestà nel presentare gli stessi, l'assicuratore si riserva il diritto di rendere la polizza nulla ab initio, nel qual caso l'assicurato perderà i relativi diritti.

#### **Art. 29) Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali**

Nei limiti previsti dall'art. 1917 del codice civile (25% del massimale in aumento allo stesso) sono a carico dell'Assicuratore le spese per resistere all'azione del terzo danneggiato in sede civile la Compagnia assume, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o preventivamente comunicati dall'Assicurato ed accettati dall'Assicuratore e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 30) Definizione Stragiudiziale del Sinistro**

La Compagnia si impegna, al ricevimento della denuncia del sinistro e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l'entità del danno, a definire stragiudizialmente il sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato medesimo.

#### **Art. 31) Tempi di Liquidazione**

L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso

## CAPITOLO 7

### Limiti di indennizzo – franchigie e scoperti

#### **Art. 32) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto**

L'indennizzo riconosciuto dalla Compagnia non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui la Compagnia sarà tenuta ad indennizzare più di una persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato.

Ciò nonostante si conviene che, laddove i Certificati ex Merloni siano emessi in ottemperanza alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni Certificato ex Merloni sono validi esclusivamente per quanto richiesto dalla ex Legge Merloni stessa e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato ex Merloni, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l'ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC (Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato ex Merloni e sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza. La presente polizza comunque garantirà le prestazioni previste dalla Legge anche in mancanza del Certificato ex Merloni e terrà indenne l'assicurato nei confronti degli Enti Pubblici.

Le garanzie vengono prestate con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza.

Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altra Compagnia .

Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nella scheda di copertura e precisamente:

Per la presente garanzia si applicherà una franchigia – variabile da euro 500,00 a euro 100.000,00 – calcolata sulla base del (i) massimale prescelto dal Contraente; (ii) del fatturato dichiarato; (iii) del campo di attività indicato.

Si ritiene operante e, quindi rimane a carico dell'Assicurato, la Franchigia indicata nella Scheda di Copertura

**SCHEDA DI POLIZZA - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

<b>Polizza n.ro</b>	<b>Prodotto</b>
<b>Cod. Intermediario</b>	
<b>Intermediario</b>	

<b>Contraente</b>	Comune
Indirizzo	Part. IVA/Cod. Fisc.
Provincia	CAP

<b>Durata del contratto</b>	dalle ore 24:00 del	alle ore 24:00 del	
Tacito Rinnovo NO	Frazionamento	Prossima Quietanza	
Data della proposta:	Coassicurazione	Nostra Quota	

**Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati alla presente Scheda di Polizza**

**Descrizione del rischio come da seguente Scheda di Copertura**

Premio da pagare	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte (22,25%)	Premio lordo
Rata alla firma in EUR					
Rate successive in EUR					

Data di emissione

LA SOCIETA'  
ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di

per saldo della presente.

Data di incasso

L'INTERMEDIARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

IL CONTRAENTE

---

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

Art. 2) Altre assicurazioni  
Art. 6) Aggravamento del rischio  
Art. 21) Clausola "Claims made"  
Art. 24) Rischi esclusi dall'Assicurazione  
Art. 26) CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI  
Art. 27) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE  
Art. 37) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

IL CONTRAENTE

---

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa

IL CONTRAENTE

---

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:  
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, **per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013** per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. **Per i contratti già in essere**, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire **dal 30/06/2014**, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "[www.argo-global.it](http://www.argo-global.it)",
2. Clicchi su "Enter"
3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
5. Inserisca i dati che le vengono richiesti: - **codice fiscale o Partita Iva**  
- **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto  
- **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso  
- un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");  
- **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa  
- clicchi su "registrati"
6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.

12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'Area Riservata sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'Area Riservata è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**      **ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.**

## Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

**Contraente**

**Residenza**

**cap**

**comune**

**part.iva/cod. fisc.**

**provincia**

### Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it) nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

#### Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, -allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

#### Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it) nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

**Minimizzazione e notifica**

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

## Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento"), effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

### **1. Finalità e modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirti la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

### **2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione**

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;  accertatori antifrode;  istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

### **3. Natura del trattamento**

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

### **4. Tempo di conservazione dei dati**

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

### **5. Diritto di accesso**

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

### **6. Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica [privacy@argo-global.it](mailto:privacy@argo-global.it). La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.


Roma, lì \_\_\_\_\_

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Per ricevuta

Il Titolare del trattamento

L'Assicurato



**Consenso**

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p><b>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7).</b> (apporre una croce nella casella prescelta) <b>[L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</b></p> <hr/>	<p><input type="checkbox"/> <b>Accordo il consenso</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Nego il consenso</b></p>
---	--	---